

**Il provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno si caratterizza per aver ritenuto che la conflittualità genitoriale non può essere considerato motivo di esclusione dell'affidamento condiviso.**

**Inoltre, anche se sotto la vigenza della normativa precedente, è stata data concreta applicazione alla norma che prevede la disposizione di mezzi istruttori anche d'ufficio (richiesta di informazioni al servizio sociale dell'ASL) e l'ascolto del minore, anche se infradodicenne.**

=====

#### TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati:

Dott. Saverio Amico                      Presidente

Dott. Carlo Calvaresi                      Giudice

Dott. Rita De Angelis                      Giudice relatore

A scioglimento della riserva assunta in data (...)/2006

#### OSSERVA

A. (...) ha proposto istanza di modifica delle condizioni della separazione dalla moglie, T. (...), in relazione all'affidamento del figlio nato dal matrimonio, A. N., attualmente di anni nove; negli accordi relativi alla suddetta separazione, omologata da questo Tribunale, il 18/4/2005, era previsto l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre.

Emerge dagli atti che il minore A. N. si trova, attualmente, in stato di gravissimo disagio, segnatamente a causa della grave conflittualità tra i genitori e tra la madre e la famiglia di origine della stessa, nonché a causa dei recenti trasferimenti della madre, affidataria del minore, dapprima ad (...) e, in seguito, a (...).

Tali trasferimenti sarebbero stati necessari, secondo la T., affinché ella potesse rendersi autonoma dal marito sotto il profilo economico (la T. è infermiera) ed affinché i suoi studi, volti ad un progressivo miglioramento della sua qualificazione professionale, potessero proseguire, anche con la frequenza di corsi universitari.

Attualmente il minore vive a (...) (dove la madre studia e lavora) con la madre e il compagno di quest'ultima; tale situazione non sembra, però, essere gradita al bambino.

Da informazioni assunte nel corso del procedimento, sembra che il compagno della madre del minore sia più anziano di quest'ultima di circa ventisette anni e che egli sia professore universitario.

L'atteggiamento della T., che è infermiera, verso il suo compagno, docente presso l'Università di Chieti, alla facoltà di medicina, sembra essere caratterizzato da profonda ammirazione per la posizione professionale di quest'ultimo, al punto che, dalle dichiarazioni rese dal bambino, pare che il compagno della madre sia normalmente chiamato "il professore" sia dalla T., sia dal bambino (la T. ha affermato tuttavia che si tratta di comportamenti scherzosi).

**Il bambino (che è stato sentito dal Collegio all'udienza del 15/12/2005)** lamenta che la madre lo lascia spesso da solo a casa (per parecchie ore del giorno sembra che il bambino sia in compagnia del cane di proprietà del convivente della donna) e che, quando è in casa, non si cura di lui.

Le dichiarazioni rese dal bambino non appaiono molto convincenti circa la sua reale condizione di vita, anche in quanto il minore si è sforzato di sminuire l'importanza della figura materna nella sua quotidiana, significativa presenza e di porre in evidenza il fatto che la madre non si cura a sufficienza di lui.

In particolare, il minore ha affermato che la madre lavora sempre e, posto di fronte all'evidentemente scarsa credibilità di quest'affermazione, ha chiarito che, quando è in casa perché è libera dal lavoro, la donna dorme.

Appare chiara la volontà del bambino di accentuare uno stato di abbandono (non essendo credibile che la madre trascorra interamente le sue giornate a lavorare o a dormire) che, tuttavia, sicuramente esiste.

Relativamente al comportamento del convivente della madre, il bambino ha dovuto ammettere che egli si cura di lui, ma è apparso chiaro che il minore mal sopporta la figura dell'uomo e la forzata convivenza con lui; il minore, infatti, ha dichiarato che "il professore" si occupa del suo rendimento scolastico e che, quando torna a casa, lo aiuta a svolgere i compiti.

In realtà, il minore, nell'ambito delle descritte dinamiche psicologiche, non accetta nemmeno tale aiuto (elargito dal convivente della madre, per la verità, in perfetta fede e con spirito di collaborazione e di responsabilità), giungendo ad affermare che l'aiuto negli studi è per lui più che altro nocivo, dal momento che il convivente della madre adotta metodi ormai superati e che ciò determina un peggioramento del suo rendimento scolastico.

Di conseguenza, secondo il minore, l'aiuto del convivente della madre, lungi dall'essere utile, si rivela, per lui un danno.

La resistente T. ha invece affermato che la presenza del suo convivente è stata di aiuto e di supporto al bambino, tanto che quest'ultimo non presenta più i problemi d'incontinenza notturna che aveva in passato (tali problemi, come è notorio, costituiscono un chiaro indice di uno stato di profondo disagio).

Dalla relazione del neuropsichiatra infantile in atti, risulta che il minore vive in uno stato di profondissimo disagio, che il suo rendimento scolastico non è assolutamente adeguato (peraltro anche dagli scritti del minore presenti in atti si può rilevare che il bambino commette moltissimi errori di ortografia, inammissibili in un bambino che frequenti la quarta elementare) e che i traumi e lo stato di privazione affettiva lo pongono a rischio psicosi.

Appare molto verosimile che il bambino sia stato oggetto di "manipolazioni", probabilmente da parte del padre (che, nella sua battaglia contro la madre, si è alleato con i genitori di quest'ultima): il minore ha comunque espresso la chiara volontà di trasferirsi presso il padre.

Nel complesso, situazione attuale del minore appare di grave pregiudizio a quest'ultimo, anche considerato che il bambino ha lamentato il grave stato di privazione affettiva che gli deriva dalla forzata lontananza sia dal padre, sia dai nonni paterni, che vivono a (...), paese nel quale il bambino aveva allacciato rapporti di amicizia con i suoi coetanei e che viene dal minore evocato con grande nostalgia.

Data l'elevata conflittualità ravvisabile tra tutte le persone (compresi i nonni materni) del nucleo familiare "allargato", questo Tribunale **ha richiesto al servizio sociale dell'ASL** una relazione su tutte le persone di cui sopra e sulle dinamiche relazionali, ma in tale relazione le informazioni richieste non sono state fornite.

Infatti, nonostante l'espressa richiesta d'informazioni di cui sopra, non si sa dove il padre nel minore effettivamente viva: nel corso del giudizio si è comunque appreso che egli vive in Abruzzo (e quindi non a V.) e che convive con una donna.

I soli dati informativi relativi a quest'ultima provengono dallo stesso bambino, che ha dichiarato che tale donna si chiama M., che è simpatica e che "gli fa da mangiare".

Ritiene il Tribunale che l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela del bambino non si concili con l'ulteriore richiesta d'informazioni al consultorio ASL di (...).

Sembra, quindi, in base ai dati informativi acquisiti con lo svolgimento di attività istruttoria diretta e prescindendo dalla relazione del Consultorio (che, come si ripete, oltre ad essere pervenuta in ritardo, non contiene alcuna informazione utile), che la decisione più adeguata alle esigenze di equilibrata e serena crescita del minore sia il trasferimento di quest'ultimo presso il padre, posto che, in questo modo, il bambino avrà modo di inserirsi nuovamente

negli ambienti sociali che gli sono familiari e, in particolare, avrà la possibilità di frequentare con libertà ed ampiezza di orari l'abitazione del nonni paterni e di coltivare le sue amicizie nel paese di (...).

Presumibilmente la convivente del padre è disposta a prendersi cura del bambino e ad accoglierlo nell'abitazione.

Nonostante l'elevatissima conflittualità, ritiene il Collegio che la migliore soluzione sia affidare il bambino ad entrambi i genitori (c.d. "affido condiviso" di cui alla L. 54/2006), perché il distacco dalla figura materna potrebbe essere di grave pregiudizio al minore, nell'ipotesi in cui al venir meno della convivenza non si accompagni una diversa forma di presenza della madre nella vita del bambino ed una maggiore "responsabilizzazione" della T..

La madre del bambino, probabilmente sottovalutando le esigenze del piccolo N., non ha preso in adeguata considerazione la gravità delle conseguenze dell'allontanamento del bambino dal suo ambiente usuale (il bambino ha dichiarato di non aver fatto amicizia con nessuno nel breve periodo di permanenza ad (...) e di non avere amicizie nemmeno a (...)) e non ha considerato che la presenza in casa di un uomo diverso dal padre avrebbe potuto (come è in effetti avvenuto) accentuare la sensazione d'isolamento del minore.

Il rapporto tra la madre e il figlio si è deteriorato ed attualmente il bambino nutre sentimenti di rancore verso la madre che lo ha trascurato per il lavoro, lo ha distaccato dal suo ambiente e non ha compensato tali disagi con un rapporto esclusivo con lui, dividendo, al contrario, il suo affetto e le sue attenzioni tra il bambino e il suo convivente.

La madre del bambino non è apparsa in grado di comprendere il grave disagio in cui il minore vive ed appare opportuno creare le condizioni affinché il rapporto tra la madre e il bambino si ricostituisca e affinché il bambino senta nuovamente su di sé le attenzioni della madre, torni a fidarsi di lei ed a fare affidamento sul suo affetto.

Attualmente la fase dell'esistenza che la T. sta attraversando appare piuttosto difficile; la donna, infatti, nonostante le sue affermazioni, non è apparsa in grado di far fronte a tutti i suoi impegni: ella si è allontanata dalla città di (...) dopo la separazione legale dal marito (la separazione di fatto sembra che sia avvenuta in epoca precedente), dopo la brusca "rottura" dei rapporti con i suoi genitori (i quali sembra che l'abbiano anche percossa in presenza del bambino) e dopo aver abbandonato il suo primo posto di lavoro.

La T. ha affrontato una serie di cambiamenti di ambiente e di situazioni relazionali, affettive e professionali con vertiginosa rapidità e con inevitabili ripercussioni sulla sua stessa capacità di svolgere con adeguatezza e senso di responsabilità il ruolo materno.

E' probabile che la scelta di convivere con un uomo di tanti anni più anziano di lei e caratterizzato da una situazione professionale di maggior prestigio rispetto alla sua e rispetto a quella del marito sia stata dettata da un desiderio di sicurezza e di protezione; tuttavia la convivenza del bambino con il suo compagno, si ripete, non appare idonea a soddisfare il desiderio di sicurezza e di protezione del minore, il quale, in questa situazione, si sente trascurato e privato delle dovute attenzioni.

Si ritiene pertanto necessario modificare le condizioni di cui alla separazione coniugale tra l'A. e la T. con affidamento congiunto del bambino ad entrambi.

In proposito, si rileva che l'estrema conflittualità tra i coniugi sconsiglierebbe, a prima vista, l'affidamento del minore ad entrambi, ma, sotto altro aspetto, sembra funzionale alle esigenze educative del minore non escludere la figura materna e non relegarla ad un ruolo marginale.

Appare quindi opportuno stabilire che la madre possa vedere e tenere con sé il minore durante i turni di riposo dal lavoro ed in assenza del suo attuale convivente, che possa tenerlo con sé anche per due giorni consecutivi e anche nelle ore notturne (e quindi condurlo nella sua abitazione, purché in assenza del suo convivente), che possa incontrarlo liberamente nel tempo libero previ accordi con il padre, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del bambino e che, infine, possa tenerlo con sé periodo da concordarsi con il padre del minore in coincidenza delle vacanze natalizie, e per un altro periodo, sempre da concordarsi con il padre, durante le vacanze scolastiche pasquali, oltre ad un più lungo periodo durante l'estate, in coincidenza con le ferie della T. e sempre in assenza del convivente di quest'ultima.

Il padre dovrà provvedere alle necessità del minore, mentre viene posto a carico della madre ogni onere economico relativo alle attività extrascolastiche e ludiche; le spese straordinarie (tali intendendosi le spese non prevedibili) saranno divise al 50% e la madre dovrà altresì versare al marito separato la somma di € 200,00 mensili (oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT VITA) quale contributo alle maggiori spese che il ricorrente dovrà sostenere per il figlio.

Relativamente ai contatti tra i nonni materni e il nipote, ritiene il Tribunale che essi vadano, per il momento sospesi, sino alla pacificazione tra i nonni materni e la madre del minore, con espresso divieto, per il padre, di consentire contatti tra il bambino e i nonni materni.

Spese compensate tra le parti.

PQM

Visto l'art. 710 cpc;

Vista la L. n. 54/2006;

visto il parere del PM;

così provvede:

- 1) dispone, a modifica delle condizioni della separazione coniugale intervenuta tra A. (...) e T. (...), omologata da questo Tribunale con decreto del (...)/2005, l'affido condiviso di (...) ad entrambi i genitori;
- 2) dispone che il minore viva stabilmente con il padre;
- 3) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il minore durante i turni di riposo dal lavoro ed in assenza del suo attuale convivente, che possa tenerlo con sé anche per due giorni consecutivi e anche nelle ore notturne (e quindi condurlo nella sua abitazione, purché il assenza del suo convivente), che possa incontrarlo liberamente nel tempo libero previ accordi con il padre, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del bambino, che possa tenerlo con sé per un periodo da concordarsi con il padre del minore in coincidenza delle vacanze natalizie e per un altro periodo, sempre da concordarsi con il padre, durante le vacanze scolastiche pasquali, oltre ad un più lungo periodo durante l'estate, in coincidenza con le ferie della T. e sempre in assenza del convivente di quest'ultima;
- 4) dispone che il padre provveda alle necessità di vita del minore e pone a carico della madre ogni onere economico relativo alle attività extrascolastiche e ludiche da sostenersi per il minore e da concordarsi con il padre dello stesso;
- 5) dispone che spese straordinarie siano divise al 50% e che la madre versi al padre del bambino la somma di € 200,00 quale contributo alle maggiori spese che il ricorrente dovrà sostenere per il figlio;
- 6) vieta i contatti tra il bambino e i nonni materni e tra il bambino e il convivente della madre;
- 7) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.

Così deciso ad Ascoli Piceno, nella camera di consiglio del 16/3/2006

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Dott. Rita De Angelis

Dott. Saverio Amico